



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 266

DEL 17 marzo 2020

OGGETTO: Istanza presentata da Ecologia Aliperti s.r.l. – Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero finale, presso impianti autorizzati, dei rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dai cicli produttivi degli impianti e degli altri siti gestiti dalle Direzioni provinciali Trento e Bolzano, dalle Direzioni Regionali Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia e Basilicata, suddivisa in 8 lotti – LOTTO 1 – LOTTO 2 – LOTTO 4 – LOTTO 5 - S.A.: Trenitalia - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara: 3.960.892,93 euro

PREC 42/20/S

Il Consiglio

VISTE le istanze prot. n. 12490, n. 12493, n. 12497 e n. 12499 del 13 febbraio 2020 con le quali la società Ecologia Aliperti s.r.l. contestava, relativamente ai lotti 1, 2, 4 e 5 della procedura di gara in epigrafe, il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione disposto nei propri confronti dalla stazione appaltante per mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla *lex specialis*;

CONSIDERATO, in particolare, che l'istante sollevava doglianze in relazione all'interpretazione fornita dalla stazione appaltante al punto III.1.3 del bando di gara, in cui per l'attività di recupero si richiedeva la dimostrazione del possesso, in via alternativa, di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 208 e 210 del d.l.gs. n. 152/2006, oppure AIA rilasciata ai sensi del d.l.gs. n. 152/2006 oppure accordo di cooperazione con soggetto autorizzato. Interpretazione per effetto della quale la stazione appaltante, in sede di verifica del controllo del possesso dei requisiti, aveva richiesto la produzione dell'accordo di cooperazione tra l'aggiudicatario e il soggetto autorizzato e, in ragione della mancata produzione dello stesso, nonostante il concorrente avesse allegato copia dell'autorizzazione AIA, aveva revocato l'aggiudicazione all'odierna società istante, la quale sosteneva invece l'impossibilità di soddisfare la richiesta non essendo possibile «conoscere preventivamente, ossia prima della pubblicazione della gara, sia l'oggetto della gara, sia i CER, sia i relativi quantitativi»;

CONSIDERATO che, poiché le sopra indicate istanze prospettano tutte la medesima questione giuridica controversa, che insiste tra le stesse parti e attiene a quattro lotti della medesima procedura di gara, esse vengono trattate congiuntamente nel presente parere;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTA la documentazione di gara e, in particolare, il punto III.1.3) relativo alla capacità professionale e tecnica, per la quale veniva richiesto ai concorrenti la dimostrazione: «e) per l'attività di recupero oppure (laddove non fosse possibile) di smaltimento dei rifiuti oggetto del presente Bando: [...] autorizzazione rilasciata ai sensi degli artt. 208 e 210 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (procedura ordinaria) oppure AIA rilasciata ai sensi della parte 2° del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. oppure accordo di cooperazione – stipulato in data antecedente alla pubblicazione della presente gara – con un soggetto destinatario autorizzato in cui quest'ultimo si impegna a ritirare i suddetti rifiuti specificandone i codici CER e i quantitativi»;

VISTE altresì le disposizioni del disciplinare di gara con particolare riferimento al paragrafo VII, punto 4, in cui era previsto che l'aggiudicatario doveva trasmettere alla stazione appaltante la documentazione richiesta, tra cui «9. Per l'attività di recupero o smaltimento dei rifiuti oggetto del bando: copia conforme all'originale delle autorizzazioni dei rifiuti rilasciata ai sensi degli artt. 208 e 210 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (procedura ordinaria) oppure AIA rilasciata ai sensi della parte 2° del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. oppure accordo di cooperazione – stipulato in data antecedente alla pubblicazione della presente gara – con un soggetto destinatario autorizzato in cui quest'ultimo si impegna a ritirare i suddetti rifiuti specificandone i codici CER e i quantitativi»;

VISTO il chiarimento fornito dalla stazione appaltante nelle “Risposte ai quesiti” in cui veniva specificato che non «si riteneva necessario fornire i certificati di analisi dei rifiuti oggetto della procedura di gara, avendo le caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico organizzativo un livello di dettaglio sufficiente a consentire la regolare esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore ed essendo stati previsti sopralluoghi obbligatori presso i siti» al fine di prendere visione degli stessi e della tipologia di attività oggetto dell'appalto;

VISTO, nello specifico, il provvedimento di aggiudicazione disposto dalla stazione appaltante in data 13 novembre 2019, nel quale si richiedeva al concorrente aggiudicatario, ai fini dell'espletamento delle verifiche di legge, la trasmissione della documentazione indicata nel paragrafo VII, punto 4 del disciplinare di gara e, in particolare, la sopra richiamata documentazione a comprova del possesso dei requisiti per l'attività di recupero o smaltimento dei rifiuti;

VISTO il riscontro fornito dall'odierno istante a tale richiesta, mediante il quale veniva trasmessa alla stazione appaltante copia conforme all'originale dell'AIA dell'impianto di smaltimento di altro soggetto autorizzato;

VISTA la richiesta ulteriore di Trenitalia del 9 dicembre 2019, di trasmissione dell'accordo di cooperazione stipulato in data antecedente alla pubblicazione della procedura di gara;

VISTO, infine, il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione, adottato in data 14 gennaio 2020, nel quale veniva data evidenza del fatto che, a fronte della richiesta di documentazione di cui alla *lex specialis*, l'impresa riscontrava di «non poter procedere alla trasmissione degli accordi di cooperazione poiché gli impianti di smaltimento rilasciano accordi solo a seguito di ricevimento di caratterizzazioni analitiche aggiornate alle ultime normative ambientali» e conseguentemente che «le dichiarazioni dell'impresa non



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

appaiono idonee a comprovare il possesso del requisito di partecipazione di cui al paragrafo III.1.3. lettera e) del bando di gara per il quale era richiesta la stipula di apposito accordo di cooperazione sottoscritto tra il concorrente ed un soggetto destinatario autorizzato in data antecedente alla pubblicazione del bando di gara e recante specifici impegni a carico di quest'ultimo in merito al ritiro dei rifiuti oggetto dell'appalto» e per l'effetto, che l'aggiudicatario non sia in possesso del requisito indicato riferito all'accordo di cooperazione;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 28 febbraio 2020 con note prot. n. 16053 e n. 16201;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

VISTO il Regolamento di precontenzioso approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 10 nell'adunanza del 9 gennaio 2019;

CONSIDERATO che, preliminarmente, rileva evidenziare come l'interpretazione del tenore letterale della *lex specialis*, nella parte in cui, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnico professionale per l'attività di recupero o smaltimento dei rifiuti, nel paragrafo III.1.3, lettera e), punto 2, sopra richiamato, richiede la produzione di specifica documentazione, sia da intendersi nel senso che il concorrente è tenuto a produrre in via alternativa una delle documentazioni ivi riportate e, nello specifico, possa quindi dimostrare il possesso del requisito relativo allo svolgimento dell'attività di recupero e smaltimento mediante la produzione: a) dell'autorizzazione di cui egli stesso dispone ai sensi degli articoli 208 e 210 del d.lgs. n. 152/2006; b) dell'autorizzazione AIA ex d.lgs. n. 152/2006 di cui dispone a proprio nome ovvero c) dell'avvenuta stipulazione in data antecedente alla pubblicazione del bando di gara di un accordo di cooperazione con un soggetto autorizzato, che si impegna a ritirare i rifiuti, indicandone codice CER e quantitativi;

RILEVATO che, nel caso di specie, ciò su cui si controverte è il mancato deposito dell'accordo di cooperazione tra l'aggiudicatario e il soggetto autorizzato;

CONSIDERATO che l'aggiudicatario, come risulta dalla documentazione in atti, abbia prodotto l'autorizzazione dell'impianto di smaltimento con cui collabora e non anche l'accordo di cooperazione con lo stesso, stipulata in data antecedente all'indizione della procedura di gara;

RISCONTRATO che nelle comunicazioni dell'impresa alla stazione appaltante si fa espresso richiamo al fatto che l'accordo di cooperazione con il soggetto autorizzato, di cui si è prodotta l'autorizzazione, non poteva essere depositato «senza le caratterizzazioni analitiche aggiornate alle ultime normative ambientali»;

RILEVATO che, in fase di stipula del contratto, il fatto che l'aggiudicatario non abbia prodotto l'accordo di cooperazione, sottoscritto in data antecedente alla pubblicazione del bando di gara con l'impianto di smaltimento, costituisce violazione della disposizione della *lex specialis* sopra richiamata e dei principi generali in materia di contratti pubblici e, conseguentemente, rappresenta una circostanza idonea a considerare come non dimostrato il requisito inerente l'attività di recupero e smaltimento rifiuti;

RTENUTE pertanto infondate le contestazioni addotte dall'odierno istante;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono e limitatamente alla questione esaminata, legittimo il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione disposto dalla stazione appaltante per mancata produzione dell'accordo di cooperazione da parte del concorrente aggiudicatario.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 2 aprile 2020

Per Il Segretario Maria Esposito,
il Segretario Generale Angela Lorella Di Gioia
(firmato digitalmente)